

**Causa C-240/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

17 aprile 2023

**Giudice del rinvio:**

Bundesverwaltungsgericht (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

9 dicembre 2022

**Ricorrente in cassazione:**

Herbaria Kräuterparadies GmbH

**Resistente in cassazione:**

Freistaat Bayern

---

*[omissis]*

**Bundesverwaltungsgericht**

**ORDINANZA**

*[omissis]*

Nel procedimento contenzioso amministrativo promosso da

Herbaria Kräuterparadies GmbH,  
*[omissis]* Fischbachau,

ricorrente, appellante  
e ricorrente in cassazione

*[omissis]*

contro

Freistaat Bayern,

rappresentato dal Landesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (Procura del Land di Baviera),  
[omissis] Monaco di Baviera (Germania),

convenuto, appellato e  
resistente in cassazione

a seguito dell'udienza del 9 dicembre 2022, la Terza Sezione del  
Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania)

[omissis]

ha così deliberato:

Il procedimento è sospeso.

Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU [2018,] L 150, pag. 1), nella versione attuale del regolamento delegato (UE) 2022/474 della Commissione, del 17 gennaio 2022 (GU [2022,] L 98, pag. 1), e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»):

1. Se l'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 debba essere interpretato nel senso che il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere utilizzato per un alimento trasformato importato alle condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, di tale regolamento per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico, ma che, contenendo – oltre a prodotti vegetali – sostanze minerali e vitamine di origine non vegetale, non soddisfa i requisiti posti dall'articolo 16, paragrafo 1, di detto regolamento in combinato disposto con l'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), dello stesso regolamento.
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione: se dall'articolo 20 della Carta consegua che il logo di produzione biologica dell'Unione può essere utilizzato per un alimento trasformato qualora questo provenga dall'Unione e rispetti norme di produzione e di controllo equivalenti a quelle di un paese terzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, ma non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento in combinato

disposto con l'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), dello stesso regolamento.

3. Se dall'articolo 20 della Carta consegue che un simile alimento trasformato proveniente dall'Unione può riportare nell'etichettatura termini riferiti alla produzione biologica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 senza utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione.

#### M o t i v i:

##### I

- 1 La controversia concerne l'etichettatura di un alimento trasformato come prodotto derivante da produzione biologica.
- 2 La ricorrente produce il prodotto «Blutquick», una combinazione di succhi di frutta ed estratti di erbe, derivanti da produzione biologica. Alla bevanda vengono aggiunte vitamine di origine non vegetale e gluconato ferroso. La ricorrente distribuisce il «Blutquick» come integratore alimentare. Sulla confezione sono apposti il logo di produzione biologica dell'Unione, il marchio biologico nazionale e un rimando alla provenienza degli ingredienti da «coltivazioni biologiche controllate».
- 3 Con provvedimento del 18 gennaio 2012, la Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (Ente regionale per l'agricoltura del Land di Baviera) ordinava alla ricorrente, in particolare, di rimuovere entro il 1° dicembre 2012 dall'etichettatura, dalla pubblicità e dalla commercializzazione del prodotto il riferimento alla produzione biologica tutelato ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU [2007], L 189, pag. 1). Nella motivazione essa osservava che, in base alle disposizioni del regolamento n. 834/2007 e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU [2008,] L 250, pag. 1), ai prodotti trasformati recanti la denominazione «biologico» possono essere aggiunti vitamine e sostanze minerali solo se il loro impiego è previsto per legge. Così non sarebbe nel caso del «Blutquick».
- 4 La ricorrente impugnava la decisione. Il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) ha sottoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea delle questioni vertenti sull'interpretazione dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008. Con sentenza del 5 novembre 2014, Herbaria Kräuterparadies (C-137/13, EU:C:2014:2335), la Corte ha deciso che l'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che l'impiego di una sostanza oggetto di detta disposizione è previsto per legge

unicamente laddove una norma del diritto dell'Unione o una norma del diritto nazionale conforme a quest'ultimo imponga direttamente l'aggiunta della citata sostanza in un prodotto alimentare affinché quest'ultimo possa essere commercializzato in generale. L'impiego di una siffatta sostanza non è previsto per legge in tal senso, quando un prodotto alimentare è commercializzato come integratore alimentare, recante indicazioni nutrizionali o sulla salute oppure come prodotto alimentare destinato ad un'alimentazione particolare, nonostante ciò implichi che, per rispettare le disposizioni dell'Unione applicabili al riguardo, relative all'incorporazione delle sostanze nei prodotti alimentari, tale prodotto alimentare debba contenere una quantità determinata della sostanza di cui trattasi. La Corte non si è pronunciata sull'eccezione, sollevata già all'epoca dalla ricorrente nell'ambito di quel procedimento, secondo cui essa sarebbe stata discriminata rispetto a imprese di paesi terzi con un sistema di produzione riconosciuto come equivalente, giacché il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) che aveva effettuato il rinvio non aveva sollevato alcuna questione al riguardo.

- 5 Il Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo) ha respinto l'impugnazione come infondata. Anche l'appello della ricorrente non è stato accolto. Con sentenza del 29 luglio 2021, il giudice d'appello ha osservato, in merito alla legittimità della decisione impugnata, che l'aggiunta di vitamine e gluconato ferroso a un alimento trasformato come il «Blutquick» non sarebbe espressamente prevista per legge, cosicché l'utilizzo del logo di produzione biologica da parte della ricorrente violerebbe la disposizione in materia di etichettatura di cui all'articolo 23 del regolamento n. 834/2007. Secondo tale giudice, alla luce dell'articolo 20 della Carta l'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 889/2008 non dovrebbe nemmeno essere interpretato in modo estensivo. A suo parere, la ricorrente riterrebbe di essere vittima di una disparità di trattamento in virtù dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 834/2007, poiché detta disposizione consentirebbe di immettere sul mercato dell'Unione come prodotti biologici recanti il logo di produzione biologica dell'Unione prodotti concorrenti provenienti dagli Stati Uniti, benché ad essi siano aggiunte sostanze, e in particolare vitamine, che, in caso di produzione all'interno dell'Unione, non sarebbero ammesse ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 834/2007, dell'articolo 27, paragrafo 1, e dell'allegato VIII del regolamento n. 889/2008. Tuttavia, una siffatta disparità di trattamento non sussisterebbe. È vero che prodotti biologici corrispondenti provenienti dagli Stati Uniti potrebbero essere distribuiti nell'Unione come prodotti biologici; tuttavia, essi non potrebbero recare il logo di produzione biologica dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento n. 834/2007, il logo di produzione biologica dell'Unione può essere utilizzato se i prodotti soddisfano i requisiti previsti da tale regolamento. Questa condizione non sarebbe automaticamente soddisfatta nel caso di prodotti equivalenti; tali prodotti sarebbero conformi al regolamento n. 834/2007 a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, di detto regolamento solo ove soddisfacessero, senza eccezioni, i requisiti posti dal regolamento. A parere di detto giudice, così non sarebbe nel caso di un prodotto fabbricato negli Stati Uniti corrispondente a quello della ricorrente.

- 6 Con il suo ricorso in cassazione (Revision), la ricorrente contesta ancora una volta la decisione del 18 gennaio 2012 e deduce, sostanzialmente, che un prodotto importato come equivalente potrebbe recare il logo di produzione biologica dell'Unione pur non rispondendo alle norme di produzione del regolamento n. 834/2007. L'eventuale divieto a lei opposto di servirsi di detto logo per il prodotto «Blutquick» costituirebbe una violazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 20 della Carta. Inoltre, a suo avviso, una siffatta violazione sussisterebbe già per il solo fatto che i prodotti provenienti dagli Stati Uniti con vitamine e minerali aggiunti potrebbero – a prescindere dall'utilizzo del logo di produzione biologica dell'Unione – essere presentati come prodotti biologici, mentre invece essa potrebbe commercializzare il suo prodotto «Blutquick» solo come prodotto convenzionale. Secondo la ricorrente, il divieto di aggiunta di vitamine e minerali al suo prodotto non potrebbe essere applicato nei suoi confronti se lo stesso divieto non valesse per i produttori negli USA.
- 7 Il convenuto si oppone al ricorso in cassazione e afferma, sostanzialmente, che un prodotto proveniente da un paese terzo riconosciuto potrebbe fregiarsi del logo di produzione biologica dell'Unione solo ove soddisfatti le condizioni del regolamento n. 834/2007. A suo parere, l'asserita disparità di trattamento non sussisterebbe. Il riconoscimento reciproco dell'equivalenza consentirebbe l'accesso al mercato dell'Unione anche a prodotti non conformi alle disposizioni dell'Unione in materia di produzione biologica. La parità di trattamento con i prodotti provenienti dagli Stati Uniti auspicata dalla ricorrente comporterebbe una profonda modifica del sistema dell'Unione che non è prevista con il riconoscimento dell'equivalenza e metterebbe a repentaglio gli obiettivi della normativa dell'Unione.

## II

- 8 Il procedimento deve essere sospeso e, ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alla Corte dev'essere deferita una domanda di pronuncia pregiudiziale. L'interpretazione del diritto dell'Unione rilevante ai fini della definizione della controversia non si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (v. sentenza della Corte del 6 ottobre 2021, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi, C-561/19, ECLI:EU:C:2021:799, punto 39).
- 9 1. Con decisione del 18 gennaio 2012 alla ricorrente è stato vietato di utilizzare, per il suo prodotto «Blutquick», l'indicazione di provenienza da agricoltura biologica tutelata dal diritto dell'Unione. Il divieto riguarda l'utilizzo del logo di produzione biologica dell'Unione e del marchio biologico tedesco, nonché eventuali altre indicazioni riferite alla produzione biologica, ad esempio, nell'elenco degli ingredienti. Visto il suo carattere di atto amministrativo con effetto duraturo, tale provvedimento deve essere valutato, dal punto di vista giuridico, alla luce del quadro normativo vigente al momento dell'adozione della decisione del giudice di cassazione (Revision) [v., al riguardo, sentenza del BVerwG (Bundesverwaltungsgericht, Corte amministrativa federale, Germania) del 13 giugno 2019 – 3 C 28.16 – BVerwGE 166, 32 punto 11]. Occorre pertanto

riferirsi non più al regolamento n. 834/2007, su cui il convenuto aveva fondato la propria ingiunzione, bensì al regolamento 2018/848, in vigore dal 1° gennaio 2022.

- 10 2. L'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 costituisce il fondamento giuridico del divieto opposto alla ricorrente. In base ad esso, in caso di non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti biologici o in conversione in una qualsiasi delle fasi di produzione, preparazione e distribuzione, ad esempio a causa dell'uso di prodotti, sostanze o tecniche non autorizzati o di commistione con prodotti non biologici, le autorità competenti garantiscono che non sia fatto alcun riferimento alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o produzione in questione. Nel caso del «Blutquick» quale alimento trasformato, la non conformità, ai sensi dell'articolo 3, punto 57, del regolamento 2018/848, che secondo il citato articolo 42, paragrafo 1, del medesimo regolamento è richiesta ai fini di un intervento, risulta dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento succitato in combinato disposto con il suo allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f). In base a queste disposizioni, le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti possono essere utilizzati nel settore della trasformazione degli alimenti, tuttavia, solo a condizione che il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia «direttamente previsto per legge», cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell'Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti. Così non è nel caso del «Blutquick», circostanza questa che nemmeno la ricorrente rimette in discussione. L'aggiunta delle vitamine e del gluconato ferroso al prodotto della ricorrente non rientra, pertanto, nella formulazione dell'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), del regolamento 2018/848. L'utilizzo del logo di produzione biologica dell'Unione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento succitato è, di conseguenza, escluso; lo stesso vale per il marchio biologico tedesco a norma dell'articolo 33, paragrafo 5, dello stesso regolamento. Anche l'etichettatura del prodotto «Blutquick» come «biologico» non è ammessa in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento 2018/848. In caso di piena applicazione delle disposizioni succitate, il divieto del 18 gennaio 2012 sarebbe legittimo e la domanda e il ricorso in cassazione (Revision) dovrebbero essere respinti.
- 11 3. La ricorrente eccepisce al riguardo che, alla luce del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 20 della Carta, le dovrebbe essere consentito di apporre sul prodotto «Blutquick» il logo di produzione biologica dell'Unione e di indicare la produzione biologica, poiché un prodotto corrispondente fabbricato negli Stati Uniti potrebbe essere ivi immesso in commercio come «organic» e, di conseguenza, in forza dell'accordo di equivalenza tra l'Unione e gli Stati Uniti, potrebbe essere commercializzato all'interno dell'Unione come alimento biologico anche utilizzando il logo di produzione biologica dell'Unione. Senza un rinvio alla Corte, questo Collegio non è in grado di stabilire se tale affermazione

possa contribuire all'accoglimento del ricorso in cassazione (Revision). La causa solleva numerose questioni vertenti sull'interpretazione del diritto dell'Unione che necessitano di un chiarimento.

- 12 a) Questo Collegio muove al riguardo dal principio che la Carta trova applicazione in forza del suo articolo 51, paragrafo 1, prima frase, poiché le disposizioni del regolamento 2018/848 concernono l'attuazione del diritto dell'Unione.
- 13 b) L'articolo 20 della Carta impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (giurisprudenza consolidata della Corte, sentenza del 3 febbraio 2021, Fussl Modestraße Mayr, C-555/19, ECLI:EU:C:2021:89, punto 95).
- 14 aa) Quanto alla sussistenza di una disparità di trattamento occorre anzitutto chiarire se la ricorrente a ragione sostenga che il suo prodotto «Blutquick» viene trattato, con riferimento all'utilizzo del logo di produzione biologica dell'Unione, diversamente rispetto a un prodotto corrispondente di un'impresa di un paese terzo, come gli Stati Uniti, quando viene importato nell'Unione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 per essere commercializzato come prodotto biologico. Come osservato al punto 2, il prodotto «Blutquick» non può essere immesso in commercio con il logo di produzione biologica dell'Unione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 a causa dell'aggiunta di vitamine e gluconato ferroso. Una disparità di trattamento sussisterebbe pertanto laddove un alimento trasformato, corrispondente a detto prodotto e proveniente da un paese terzo in cui l'aggiunta di vitamine e minerali analoghi è consentito da norme di produzione riconosciute come equivalenti potesse, all'atto dell'immissione in commercio nell'Unione, recare il logo di produzione biologica dell'Unione benché, a causa dell'aggiunta di dette vitamine e minerali, esso non soddisfi le norme di produzione del regolamento 2018/848.
- 15 A parere di questo Collegio, sulla base della disciplina di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 e della giurisprudenza ad oggi emanata dalla Corte – anche nel procedimento C-137/13 – non è possibile stabilire in modo sufficientemente chiaro se un siffatto prodotto importato dal paese terzo possa recare il logo di produzione biologica dell'Unione. Quando il regolamento n. 834/2007 era ancora in vigore, il giudice d'appello si è pronunciato sulla questione in senso negativo, richiamandosi sostanzialmente al fatto che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, di tale regolamento, il logo di produzione biologica dell'Unione poteva essere utilizzato se i prodotti soddisfacevano i requisiti di detto regolamento. In tale contesto, a parere di tale giudice, il regolamento n. 834/2007 avrebbe distinto tra prodotti che soddisfacevano i requisiti del regolamento e prodotti che sarebbero stati soltanto equivalenti. Questi ultimi non avrebbero soddisfatto i requisiti del regolamento n. 834/2007 ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, dello stesso. Tuttavia, questo argomento, che in linea di principio può essere trasposto anche alla disciplina oggi vigente, non è a tal punto

convincente da poter ritenere che non sussistano dubbi quanto all'esito dell'attività interpretativa. Lo stesso vale nella misura in cui il giudice d'appello chiama in causa la sistematica della disposizione e l'obiettivo della tutela del consumatore. Al contrario, taluni elementi potrebbero deporre nel senso che un alimento trasformato prodotto in un paese terzo che venga immesso in commercio nell'Unione alle condizioni dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 possa recare il logo di produzione biologica dell'Unione anche se, accanto a prodotti di origine vegetale, contiene minerali e vitamine di origine non vegetale e non soddisfa pertanto i requisiti dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 in combinato disposto con l'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), di tale regolamento. Da un lato, la formulazione dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 consentirebbe anche di considerare che i requisiti da soddisfare perché i prodotti siano «conformi» a tale regolamento non siano le norme di produzione ma, nel caso di un prodotto importato nell'Unione, le disposizioni in materia di importazione, in particolare quelle sul riconoscimento delle norme di produzione e di controllo come equivalenti ai sensi degli articoli 45 e seguenti del regolamento 2018/848. In tal caso, ai fini della conformità a norma dell'articolo 33, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2018/848, sarebbe sufficiente che il prodotto sia stato importato nel rispetto delle condizioni in base ad esso vigenti. Dall'altro, potrebbe risultare più in linea con l'obiettivo del superamento delle barriere commerciali perseguito con il riconoscimento dell'equivalenza e con i corrispondenti accordi di equivalenza ammettere che un prodotto di un paese terzo, importato nel rispetto delle regole in materia di equivalenza, possa essere etichettato come il prodotto dell'Unione «equivalente» ma, per l'appunto, non rispondente a standard identici; il logo di produzione biologica dell'Unione potrebbe assumere un'importanza rilevante per la posizione concorrenziale del prodotto di un paese terzo.

- 16 bb) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, dal punto di vista dell'utilizzo del logo di produzione biologica dell'Unione potrebbe sussistere una disparità di trattamento a danno dei produttori stabiliti nell'Unione rispetto a quelli di paesi terzi con norme di produzione e di controllo riconosciute come equivalenti se, a prescindere dalle diverse norme di produzione e di controllo nell'Unione, da un lato, e nel paese terzo, dall'altro, l'immissione in commercio all'interno dell'Unione di un prodotto fabbricato all'interno di essa e di un prodotto fabbricato nel paese terzo fossero situazioni analoghe. In tal senso potrebbe deporre il fatto che non si discute qui della produzione, ma dell'etichettatura di prodotti che possono essere immessi in commercio all'interno dell'Unione e che sono tra loro in concorrenza. Qualora dovesse sussistere una disparità di trattamento, essa potrebbe tuttavia essere giustificata. Quale ragione oggettiva per la disparità di trattamento potrebbero essere presi in considerazione, in questo contesto, il riconoscimento dell'equivalenza stesso o le agevolazioni degli scambi commerciali con esso perseguiti. Per contro, la ricorrente ritiene che una siffatta giustificazione non possa essere presa in considerazione quantomeno laddove – come, a suo avviso, nel caso di specie – la Commissione europea abbia riconosciuto come equivalenti norme di produzione e di controllo non corrispondenti a disposizioni «essenziali» vigenti all'interno dell'Unione. Ad



avviso della ricorrente, l'impresa che produce nell'Unione avrebbe allora diritto a dover soddisfare solo le norme di produzione vigenti per l'impresa del paese terzo. Non è possibile stabilire con sufficiente certezza se dall'articolo 20 della Carta consegue che il logo di produzione biologica dell'Unione possa essere utilizzato per un alimento trasformato se questo proviene dall'Unione e rispetta norme di produzione e di controllo equivalenti a quelle di un paese terzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, ma non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento medesimo in combinato disposto con l'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), di esso. La problematica in tal modo affrontata, collegata alla prassi del mutuo riconoscimento, può assumere grande rilevanza. Essa solleva molteplici questioni concernenti la parità di trattamento e la discriminazione inversa, nonché la perdita di autonomia regolamentare dell'Unione che ne potrebbe derivare (v. conclusioni dell'avvocato generale Sharpston dell'8 maggio 2014, *Herbaria Kräuterparadies*, C-137/13, ECLI:EU:C:2014:318, paragrafo 59). A questo proposito, si rende necessario un chiarimento da parte della Corte.

- 17 cc) A prescindere dalla facoltà di utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione, la questione si pone in maniera analoga per quanto attiene al riferimento alla produzione biologica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, il cui utilizzo è stato anch'esso vietato alla ricorrente con la decisione impugnata.
- 18 Se due imprese producono il medesimo alimento trasformato conformemente alle norme di produzione e di controllo di un paese terzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento 2018/848, ma non, come nella specie, a causa dell'aggiunta di determinati ingredienti, i requisiti dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento succitato, in combinato disposto con l'allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), dello stesso e intendono distribuire all'interno dell'Unione i rispettivi prodotti con l'indicazione di provenienza da produzione biologica, sussiste a questo riguardo, ove si considerino le due situazioni come sostanzialmente analoghe, una disparità di trattamento ai sensi dell'articolo 20 della Carta: mentre l'azienda che produce nell'Unione non può, conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2018/848, apporre al proprio prodotto l'indicazione di provenienza da produzione biologica in sede di commercializzazione nell'Unione, l'impresa stabilita in un paese terzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 48 del regolamento 2018/848 può apporre detta dicitura al proprio prodotto. Ciò risulta dal fatto che, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento 2018/848, un prodotto oggetto di tale regolamento può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell'Unione come prodotto biologico, se, oltre a soddisfare altre condizioni, proviene da un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 48 di tale regolamento e rispetta le norme di produzione e di controllo equivalenti di detto paese terzo.
- 19 Le questioni, illustrate al punto bb), vertenti sulla giustificazione di una disparità di trattamento dei produttori stabiliti nell'Unione e nei paesi terzi si pongono,

parimenti, rispetto all'indicazione ai sensi dell'articolo 30 del regolamento 2018/848. Si rende necessario chiarire se dall'articolo 20 della Carta consegue che un alimento trasformato proveniente dall'Unione può riportare nell'etichettatura termini riferiti alla produzione biologica ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento in questione senza utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione. Anche rispetto a questa situazione, la risposta alla questione non è evidente.

- 20 4. Le questioni sollevate sono rilevanti ai fini della decisione. Allo stato attuale del procedimento, questo Collegio muove dall'assunto che un prodotto corrispondente al prodotto «Blutquick» potrebbe essere fabbricato e distribuito negli Stati Uniti come alimento biologico.
- 21 a) Gli Stati Uniti sono un paese terzo riconosciuto ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento 2018/848 in combinato disposto con l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento n. 834/2007. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il documento giustificativo e il regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dagli Stati Uniti d'America (GU [2012,] L 41, pag. 5), essi sono stati inseriti nell'elenco dei paesi terzi contenuto nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU 2008, L 334, pag. 25), i cui sistemi di produzione e misure di controllo per la produzione biologica di prodotti agricoli sono stati riconosciuti come equivalenti a quelli del regolamento n. 834/2007. Esso si fonda su un accordo di equivalenza del 15 febbraio 2012 concluso mediante scambio di corrispondenza. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/931 della Commissione, del 17 giugno 2015, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU [2015,] L 151, pag. 1), l'inclusione, in un primo momento temporanea, è stata prolungata a tempo indeterminato. Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2018/848, il riconoscimento termina il 31 dicembre 2026. Con decisione (UE) 2021/1345 del Consiglio, del 28 giugno 2021, che autorizza l'avvio di negoziati con l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Colombia, la Costa Rica, l'India, Israele, il Giappone, il Messico, la Nuova Zelanda, la Corea del Sud, la Tunisia e gli Stati Uniti per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici (GU [2021,] L 306, pag. 2), la Commissione è stata autorizzata ad avviare tali negoziati, in particolare, con gli Stati Uniti.
- 22 b) Il giudice d'appello ha stabilito, in maniera vincolante per il giudice di cassazione (Revision) [articolo 137, paragrafo 2, e articolo 173, prima frase, del VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung, codice di giustizia amministrativa tedesco) in combinato disposto con l'articolo 560 della ZPO (Zivilprozessordnung, codice di procedura civile tedesco)] che in base al pertinente diritto degli Stati Uniti, in

particolare, l'«Organic Foods Production Act» (in prosieguo: l'«OFPA»), vitamine e minerali a fini nutrizionali sono ammessi, a determinate condizioni, come ingredienti all'interno di o su prodotti trasformati etichettati come biologici o come realizzati con ingredienti o gruppi di alimenti specificati da produzione biologica (articolo 206.605 dell'OFPA). In udienza, le parti coinvolte hanno spiegato di ritenere, allo stato attuale, che un prodotto corrispondente a quello della ricorrente potrebbe essere commercializzato negli Stati Uniti come «organic».

[omissis]

[firme]

DOCUMENTO DI LAVORO